

(N. 376-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1949

Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana.

ONOREVOLI SENATORI. — La tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana unisce l'alto Vicentino con la Bassa Padovana e fa parte della rete tramviaria che con opportune diramazioni collega Vicenza a numerosi Comuni della Provincia e alla rete delle Ferrovie dello Stato, valorizzando così zone agricole ed industriali di notevole rilievo.

La Società per le tramvie Vicentine ha concordato con l'Amministrazione provinciale di Vicenza un progetto per la trasformazione in ferrovia della esistente tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana della quale la detta Società è concessionaria in base a convenzione

approvata con regio decreto 24 febbraio 1910, n. 90.

In attesa della compilazione del progetto definitivo della trasformazione di tutta la linea sono stati predisposti di intesa con la Società concessionaria i seguenti progetti parziali la cui realizzazione è particolarmente urgente e vivamente richiesta dalle popolazioni interessate:

a) progetto di variante per il raccorciamento di quattro chilometri di percorso tramviario nella città di Vicenza con notevole vantaggio della economia di esercizio e della celebrità delle comunicazioni eliminandosi inoltre

gli attraversamenti della tramvia con le strade affluenti alla stessa città di Vicenza;

b) costruzione di un nuovo tronco da Noventa ad Este (km. 14,500) con un prolungamento a S. Elena (km. 4,800), sostitutivo dello esistente tronco Noventa-Montagnana (km. 12) che verrebbe quindi abbandonato in quanto il traffico è stato sempre scarsissimo. Detto tronco è di notevole importanza poichè realizza il collegamento di tutta la rete della Società delle tramvie Vicentine con la linea ferroviaria Venezia-Roma allacciandosi a questa alla stazione di S. Elena e permettendo così ai viaggiatori che dai centri della provincia di Vicenza debbono raggiungere le città della linea di Roma, un risparmio di tempo notevolissimo, in alcuni casi persino di qualche ora.

In vista quindi dell'importanza di lavoro e del bisogno di dare sollievo alla disoccupazione operaia è stato predisposto il seguente disegno di legge, in base al quale viene autorizzato il Ministero dei trasporti a concedere alla Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso nella misura massima di 265 milioni per la costruzione delle due anzidette varianti che verranno concretate sulla base di progetti esecutivi da concordarsi con la Società tramvie Vicentine e da approvarsi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici restando a carico del concessionario tutte le maggiori spese necessarie per la realizzazione delle opere.

Il suddetto contributo di 265 milioni viene stanziato sullo stato di previsione di spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-49 al quale però viene trasferito dallo stato di previsione del Ministero dei lavori

pubblici portandolo in diminuzione dello stanziamento di 20 miliardi di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 152, legge che destinava la detta somma per lavori a sollievo della disoccupazione operaia.

L'articolo 2 fissa le modalità di pagamento del contributo statale alla Amministrazione provinciale di Vicenza, modalità che normalmente vengono adottate per la ricostruzione delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

L'articolo 3 stabilisce che le opere, essendo destinate dopo la trasformazione della tramvia a un complesso ferroviario, vengono perciò acquisite in proprietà dello Stato che le lascia in uso gratuito alla Società concessionaria per la durata della concessione. Conseguentemente, essendo le opere eseguite di proprietà dello Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza è esonerata dal rimborso della metà del contributo statale a norma dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517.

L'articolo 3 chiarisce infine che i rapporti tra Stato, l'Amministrazione provinciale e Società concessionaria verranno regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

La Commissione riconosciuto che l'opera prevista è veramente utile e la sua esecuzione urgente, per le considerazioni fatte in principio della presente relazione, a unanimità ha deciso di proporre alla approvazione del Senato senza alcuna variante il presente disegno di legge.

BATTISTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso, sino all'importo massimo di lire 265 milioni, per la costruzione — in base a progetti esecutivi da concordarsi con la concessionaria Società Tramvie Vicentine e da approvarsi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici — del tronco Vicenza Porta Monte-Campo Marzio della tramvia Vicenza-Montagnana e del tronco Noventa-Este-S. Elena in sostituzione di quello Noventa-Montagnana della tramvia predetta.

Art. 2.

Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sarà in definitiva accordata verrà fatto a misura dell'esecuzione dei lavori relativi alla sede stradale ed ai fabbricati dei tronchi predetti, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

In caso di riconosciuta necessità il Ministro dei trasporti potrà disporre, per l'inizio dei lavori, il pagamento di una anticipazione pari ad un decimo della somma accordata.

Art. 3.

La sede stradale ed i fabbricati dei tronchi di cui all'articolo 1 sono acquisiti in proprietà

dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Società concessionaria per la durata della concessione.

Per effetto di quanto stabilito al comma precedente, l'Amministrazione provinciale di Vicenza non è tenuta al rimborso, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, della metà del concorso di cui al precedente articolo 1.

I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Società Tramvie Vicentine in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge saranno regolati con apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 4.

Per la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 265 milioni.

Alla detta spesa si provvederà con la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.